

Orientamenti per la comunicazione  
tra scuola e servizi sociali e sociosanitari  
per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi  
nel contesto scolastico

(tratti dagli Orientamenti forniti dalla Regione Veneto)

Questi *Orientamenti* si rivolgono agli insegnanti che incontrano nella loro attività professionale bambini della scuola dell'infanzia, primaria e ragazzi della scuola Secondaria di primo grado, nonché ai professionisti e agli operatori extrascolastici che si occupano di infanzia e adolescenza nell'ambito dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.

Agli uni e agli altri ci si propone di fornire informazioni e spunti pratici per gestire la reciproca relazione comunicativa.

Questi *Orientamenti sono specifici* al tema del disagio, o alle situazioni di difficoltà temporanea vissute da bambini e adolescenti e sono in linea con lo sguardo "positivo" proprio di chi ha a cuore l'educazione delle giovani generazioni, che crede nei loro diritti e investe nel loro futuro.

Il punto di vista degli insegnanti è del resto prezioso anche per i professionisti del sociale e del sociosanitario, per i quali è fondamentale avere una visione il più possibile ampia delle problematiche sottese alle manifestazioni di disagio o alle patologie individuali e sociali di cui devono occuparsi.

Le cinque Schede che verranno proposte di seguito illustrano alcuni scenari che potrebbero richiedere l'attivazione di forme di collaborazione con i servizi sociali o sociosanitari. In tutte le situazioni prefigurate vi sono tre elementi comuni: la volontà, condivisa dalla scuola e dai servizi sociali e sociosanitari del territorio, di seguire e prendersi carico delle situazioni di "rischio" in cui possono incorrere i minori; l'esigenza di condividere, nel rispetto dei diversi ruoli, i percorsi di presa in carico; la formalizzazione di una "interfaccia" operativa chiara e flessibile su cui impennare la comunicazione.

**Cogliere i segnali prima che si manifesti il "pregiudizio"**

Un ambiente scolastico che si ispiri ai diritti del bambino e dell'adolescente ha il compito di sostenere il singolo insegnante o il gruppo di docenti o il dirigente scolastico che, avendo percepito il malessere di un alunno, cerchi di impedire l'insorgere di una situazione di rischio o pregiudizio per il bambino o l'adolescente. È opportuno tuttavia chiarire che cosa si intende per "rischio" e "pregiudizio". Con il termine 'pregiudizio' si intende una condizione di particolare e grave disagio e/o disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno effettivo per la salute psico-fisica del minore. Tale condizione, obiettiva e non transitoria, non assicura al bambino o al ragazzo i presupposti necessari per un idoneo sviluppo

psicoevolutivo e un'ideale crescita fisica, affettiva, intellettuale e mentale. Possono costituire situazione di pregiudizio la grave trascuratezza, lo stato di abbandono, il maltrattamento fisico, psicologico o sessuale ad opera di un familiare o di altri soggetti, la grave e persistente conflittualità tra i coniugi". Quando si riscontra che in una data situazione i fattori effettivi di pericolo prevalgono su quelli di sicurezza, in particolare quando la famiglia del minore appare in difficoltà, i servizi possono attuare interventi di protezione. L'importante ruolo di un insegnante può consistere nel cogliere precocemente (quindi prima che si realizzi un "pregiudizio") i segnali di rischio, condividerli con i colleghi e gli altri operatori della scuola e comunicarli a chi professionalmente opera nel campo della protezione e cura dei minori per progettare insieme in quale modo aiutare il bambino e/o il ragazzo interessato.

Gli scenari che le Schede presentano sono pertanto scenari "normali, in cui tuttavia l'insegnante percepisce il possibile sorgere di un "rischio" per il benessere dell'alunno. Sono comunque riportate alcune indicazioni utili ad affrontare situazioni di particolare delicatezza o di disagio conclamato. Con le cinque Schede si intendono fornire ad insegnanti, dirigenti e in generale operatori scolastici osservazioni e suggerimenti metodologici su come attivarsi, in particolare nei riguardi dei servizi sociali e sociosanitari del territorio, per interpretare in modo corretto i segnali di un presunto rischio e scongiurare il pericolo di pregiudizio. Anche i servizi naturalmente hanno interesse ad attivare una buona comunicazione con la scuola, per evitare il ricorso a complessi e talvolta traumatici interventi in protezione o per migliorare l'efficacia dell'intervento intrapreso. L'azione nei confronti dell'alunno va insomma **co-costruita** tra i soggetti della scuola e dei servizi.

## **Scheda 1**

### **Conflitti, aggressività, “bullismo”, scarsa disciplina.**

#### **Il problema**

In questo scenario si raggruppano i problemi probabilmente più comuni che gli insegnanti affrontano nelle classi: quelli legati all'irrequietezza degli alunni, alla difficoltà di mantenere una certa disciplina nella classe. Alcuni indicatori possono essere i seguenti:

- alunni con comportamenti aggressivi e/o poco educati alla socialità, come bambini che si picchiano tra loro o ragazzi che non rispettano le regole del vivere comune;
- difficile gestione delle ore di lezione, a causa dell'estrema incontenibilità di alcuni alunni del gruppo classe (non stanno seduti, non ascoltano, entrano ed escono ecc.);
- presenza di relazioni conflittuali nel gruppo classe, con sottogruppi chiusi e ostili gli uni agli altri;
- alunni isolati, emarginati, spesso portatori di sintomi di malessere anche fisico, che talvolta sconfinano in vere e proprie fobie scolastiche;
- alunni prepotenti e soverchianti;
- alunni e/o gruppetti di alunni che in cortile, in corridoio, in mensa, in palestra, ecc. prevaricano fisicamente o psicologicamente i compagni, intimidendoli, sbeffeggiandoli o vessandoli fino a causarne l'esclusione dalla comune vita scolastica;
- alunni e/o gruppetti di alunni che rubano oggetti/merende ai compagni, oppure se li fanno consegnare attraverso intimidazioni;
- conflitti tra docenti e studenti, con i ragazzi che irridono o rispondono anche violentemente alle richieste dell'insegnante, lo sfidano, danneggiano luoghi e oggetti del contesto scolastico.

Quelle richiamate sono situazioni doppiamente problematiche: non solo perché possono evidenziare o provocare situazioni di malessere e disagio tra gli alunni, ma anche perché possono indurre negli insegnanti sentimenti di affaticamento e preoccupazione che spesso sfociano in ansia, in un sentire frustrante di impotenza, nel timore, se non proprio nella paura, di non farcela a reggere la gestione della classe. Le difficoltà che si manifestano a scuola, una volta a conoscenza delle famiglie, possono produrre un calo di fiducia verso l'insegnante e una conseguente percezione di disconoscimento da parte di quest'ultimo. Il malessere di alunni e insegnanti tende così ad alimentarsi reciprocamente.

#### **Che cosa fare**

Per rispondere alle richieste di aiuto della classe, uscire dal sentimento di impotenza e costruire delle ipotesi di intervento sui singoli o sul gruppo degli alunni, si possono suggerire alcune modalità di azione, a cui possono essere associati anche i servizi sociali e sociosanitari del territorio. Poiché le problematiche di questa Scheda sono probabilmente le più comuni, i

suggerimenti metodologici che qui vengono avanzati sono in gran parte validi, *mutatis mutandis*, anche nelle situazioni descritte nelle prossime Schede. Metodologicamente, quindi, può essere utile:

- costruire tra colleghi della classe e/o della scuola un momento di sosta per compiere un'analisi condivisa del problema che si presenta: narrarselo gli uni con gli altri, cercare le parole per meglio definirlo e non dare per scontato di conoscerlo già in toto, avviando anche una ricerca di osservazioni e dati più precisa, magari utilizzando quanto osservato in momenti quali: l'entrata e uscita da scuola, le gite, le feste, la ricreazione, la mensa, i giochi. Sarebbe importante che questo momento di scambio fosse facilitato da una persona terza, quale il dirigente o un insegnante non direttamente coinvolto nei problemi della classe, o utilizzando uno strumento appositamente predisposto, come una scheda di osservazione. Per arrivare a una conoscenza del problema che possa non solo definirne le caratteristiche, ma anche mettere in luce criticità e punti di forza, spesso è necessario un percorso conoscitivo più articolato che si avvalga di maggiori e diverse competenze. In particolare, se i comportamenti che bambini e ragazzi manifestano si configurano come inusuali per la quotidianità scolastica, è utile coinvolgere non solo i colleghi, ma anche i servizi del territorio. Sarebbe opportuno formare un gruppo di lavoro con il compito di elaborare delle ipotesi sul problema e, a partire da queste, individuare una o più piste di intervento. È importante prevedere tempi precisi entro i quali individuare il problema. Sarebbe bene che tale gruppo non si creasse occasionalmente, per trattare singole questioni, ma fosse previsto come un'istanza stabile, attivabile con facilità in relazione a specifiche esigenze.
- Una volta raggiunta un'ipotesi condivisa sulla natura del problema, si passerà a progettare un piano di intervento comune tra scuola e servizi, che tenga conto delle risorse della scuola, dei servizi, della famiglia e dell'alunno e/o degli alunni.
- Ciascuno dei soggetti in gioco (scuola, servizi, in alcuni casi anche famiglia e talvolta anche lo stesso ragazzo e/o gruppo classe) si assume il compito di realizzare le parti dell'intervento progettato che rientrano nelle proprie competenze. Per esempio, spetta alla scuola individuare spazi e tempi di incontro con la famiglia, magari immaginando insieme ai servizi le modalità di tale incontro; spetta alla scuola attivare strategie di lavoro con il gruppo classe, avviando per esempio un percorso didattico *ad hoc* con i ragazzi della classe per elaborare il problema. Spetta invece al servizio offrire supporti e consulenze alla scuola, o mettere a disposizione percorsi di consultazione e/o sostegno psicosociale per la famiglia e/o per il ragazzo, laddove si ritenga utile attivarli.
- Il gruppo dei soggetti che si incaricano di realizzare le diverse parti dell'intervento deve dotarsi di strumenti e metodi adeguati a garantire la tenuta nel tempo del progetto stesso. Per esempio, in esso si dovranno definire i tempi di lavoro, individuare chi convoca il gruppo e tiene il filo del percorso, stabilire chi verbalizza o tiene comunque la documentazione di quanto deciso nelle varie riunioni, ecc.

Si intende per **co-costruzione** una modalità operativa in cui tutti i soggetti coinvolti nel problema – e quindi insegnanti della classe, operatori dei servizi sociali e sociosanitari, altri eventuali servizi – si ritrovano in un gruppo di lavoro per costruire condivisioni sulla natura del problema e ipotesi per affrontarlo; predisporre un piano di interventi connesso al problema individuato; monitorarne la realizzazione e, infine, effettuare le necessarie verifiche degli esiti conseguiti. Si tratta quindi di una modalità di lavoro che supera la prassi della semplice collaborazione fra scuola e servizi, in quanto va a costituire il gruppo di lavoro fin dal momento della messa a fuoco del problema, prima della prefigurazione di qualsiasi intervento. Attraverso la co-costruzione si cerca perciò di darsi un tempo e uno spazio per costruire un'ipotesi del problema da affrontare che rappresenti un livello di conoscenza *nuovo* e, soprattutto, condiviso tra tutti fin dall'inizio, così da poter poi costruire un progetto davvero comune.

### **Scuola e servizi: come collaborare**

È opportuno che ciascun servizio sociale e/o sociosanitario che ha la competenza territoriale per la prevenzione del disagio e/o la tutela e protezione dei minori presenti periodicamente alle scuole del territorio le proprie offerte e illustri con chiarezza le modalità di accesso per questa tipologia di problemi. Il servizio sociale e/o sociosanitario potrebbe inoltre predisporre una *scheda di accesso*, costruita eventualmente secondo i suggerimenti avanzati nell'*Introduzione* alle Schede, con la quale il referente scolastico, con la firma del Dirigente, attraverso una breve descrizione della situazione problematica e l'indicazione degli insegnanti di riferimento, chiede l'avvio di un percorso condiviso con il servizio, per la messa a fuoco del problema e la co-costruzione di un progetto di intervento.

- Ciascuna scuola potrebbe utilmente indicare uno o più insegnanti (funzione strumentale, referente alla salute, ecc.) per la raccolta di questi problemi e l'attivazione di un rapporto con i servizi. A questo scopo tali insegnanti devono essere stati esplicitamente autorizzati e delegati dal dirigente scolastico; in mancanza è il dirigente scolastico stesso che si fa carico di questa attività.
- È opportuno che l'attivazione di eventuali gruppi di lavoro tra insegnanti e operatori dei servizi, nelle forme indicate sopra, venga prevista dalla scuola nel POF e quindi all'inizio di ogni anno scolastico, precisando spazi, tempi e risorse a disposizione degli insegnanti per parteciparvi.
- È opportuno che gli operatori della scuola e dei servizi coinvolti nel gruppo di lavoro, una volta avviata la realizzazione del progetto di intervento, definiscano precisamente modalità e tempi per il monitoraggio in itinere degli interventi. Trattandosi di progetti, e cioè di interventi che devono avere un inizio e una fine, il gruppo dovrà prevedere anche tempi e modi della verifica degli esiti e dell'eventuale riprogettazione.

- In tutta questa attività può risultare cruciale la qualità della documentazione che il gruppo produce ed elabora, tenuto conto del *turn-over* che interessa sia le figure professionali della scuola, sia quelle dei servizi.

Si intende per **monitoraggio** una modalità di lavoro in cui il gruppo che ha messo a fuoco il problema e costruito il progetto si ritrova periodicamente per verificare l'andamento degli interventi in atto, al fine non solo di condividere quanto accade e integrare reciprocamente le rispettive riflessioni, ma anche di ri-orientare il progetto e/o riformularne delle parti, laddove l'osservazione degli esiti lo richieda. Questa modalità di lavoro da un lato permette a tutti i soggetti in gioco di sentirsi parte dell'intero progetto pur realizzando solo alcuni degli interventi; dall'altro garantisce al bambino/ragazzo destinatario del progetto di essere accompagnato nel percorso da un pensiero integrato di tutti i servizi che lo seguono (scuola, servizi sociali, sociosanitari, ecc.).

## Scheda 2

### Sospetti di trascuratezza o di reati contro il minore.

#### Il problema

Parlare di maltrattamento ai danni di minori non è facile e ancor meno lo è definire che cosa sia riconducibile a questa categoria, considerato che la violenza sui bambini è un argomento complesso e di difficile definizione, anche a causa del coinvolgimento emotivo che produce negli adulti che si confrontano con queste situazioni. È talvolta proprio questo coinvolgimento che rende arduo poter cogliere ciò che si cela dietro ai segnali. Nello specifico, gli insegnanti possono cogliere alcuni segnali di preoccupazione osservando la dinamica relazionale in classe; ne intuiscono altri osservando i comportamenti individuali; in alcuni casi raccolgono delle confidenze dirette o indirette attraverso narrazioni scritte, disegni, messaggi dei bambini o ragazzi. I fatti che possono essere interpretati come segnali di maltrattamento si presentano secondo un'ampia variabilità sia per il tipo di manifestazione che per la sua "leggibilità". In alcuni casi la condizione di rischio o pregiudizio appare immediatamente evidente, in altri appaiono segni sfuggenti difficilmente differenziabili dall'ambito della normalità. Diventa quindi centrale il confronto con gli operatori dedicati alla protezione e tutela dei minori, mentre la raccolta dei segnali presentati dai minori deve essere quanto più possibile discreta e non intrusiva. Nei casi in cui si venga a conoscenza di chiari sintomi o si abbiano rivelazioni di maltrattamenti, non è opportuno approfondire o indagare i fatti nell'immediato del contesto educativo, per il rischio di esporre il minore a ripetute situazioni traumatiche, collegate alla rievocazione dei fatti, e di compromettere pertanto i percorsi di protezione e tutela già avviati.

Gli indicatori di trascuratezza o maltrattamento più facilmente rilevabili a scuola sono:

- bambini e/o ragazzi che mostrano evidenti sintomi di aver subito maltrattamenti fisici: segni di traumi, contusioni, fratture e altre lesioni che richiedono cure mediche;
- rivelazioni, verbali o scritte, di episodi di maltrattamento fisico o abuso sessuale;
- bambini e/o ragazzi che presentano segnali di grave trascuratezza: malnutrizione, assenze da scuola continue e ingiustificate, negligenza nelle cure sanitarie, esposizione a pericoli fisici. Le tipologie di più complessa rilevazione sono quelle che vengono riferite all'abuso sessuale e al maltrattamento psicologico. Gli indicatori che il bambino sta subendo un maltrattamento psicologico possono essere:
  - dal lato del minore, scarsa autostima, pianti improvvisi, ricerca di attenzioni particolari da parte dell'adulto;
  - dal lato dell'adulto (genitore), aspettative eccessive e/o atteggiamenti di squalifica. Gli indicatori di un possibile abuso di tipo sessuale possono consistere in:
    - comportamenti sessualizzati del bambino/ragazzo con i compagni;
    - disegni e affermazioni che alludono ad atti sessuali;

- conoscenze sessuali evidentemente inadeguate all'età.

Va comunque sottolineato che la presenza di questi indicatori, di per sé, non può rappresentare una prova del comportamento pregiudizievole dei genitori o di un reato commesso contro il minore, perché molte altre possono essere le situazioni che scatenano comportamenti che si possono confondere per sintomi di un comportamento lesivo (per esempio tensioni tra i genitori, conseguenze dell'insorgere di una pubertà precoce ecc.).

Ogni segnale che si raccoglie deve quindi essere attentamente valutato in connessione con il complesso del contesto in cui il bambino vive, con le caratteristiche della sua personalità e con le caratteristiche della personalità dei suoi adulti di riferimento. Quindi, se è importante accogliere i segnali e ascoltarli, è altrettanto fondamentale non trarre subito delle conclusioni e, ancor di più, non passare immediatamente all'azione fidandosi delle prime impressioni.

### **Il maltrattamento dell'infanzia**

Per "maltrattamento all'infanzia" si intende ogni situazione in cui un soggetto di età inferiore ai diciotto anni è oggetto di violenza fisica, sessuale e/o psicologica. Secondo la definizione adottata nel 1978 dal IV Colloquio Criminologico del Consiglio d'Europa, per Maltrattamento contro i minori si intendono: "...gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di tipo fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino".

Vengono in questo caso richiamate più tipologie di maltrattamento che possono essere così sintetizzate:

- maltrattamento fisico: violenza fisica che produce traumi, contusioni, ematomi, fratture, bruciate e richiede cure mediche;
- abuso sessuale: coinvolgimento di minori in attività sessuali da parte degli adulti, come lo sfruttamento sessuale, la prostituzione infantile e la pedo-pornografia;
- maltrattamento psicologico: rimproverare continuamente, terrorizzare il bambino, strumentalizzarlo all'interno dei conflitti tra genitori (sindrome da alienazione genitoriale), forme di ipercura (eccessi di cure sanitarie e/o controlli medici o cure inadeguate);
- trascuratezza-maltutela: incapacità di tutelare adeguatamente la salute, la sicurezza e il benessere del bambino (insufficienze nutrizionali, negligenze nelle cure mediche e negli aspetti sanitari, scarsa igiene, mancanza di protezione dai pericoli fisici, stati di abbandono)."



## **Che cosa fare**

Nella maggioranza delle situazioni che emergono nel contesto scolastico, le condizioni di difficoltà/disagio che evidenziano gli allievi non costituiscono evidenza di un reato (segni evidenti di percosse, dichiarazioni che denunciano una violenza subita, ecc.). Vi sono tuttavia alcune situazioni in cui i comportamenti dei minori, i segni che manifestano o le dichiarazioni che esprimono lasciano chiaramente riconoscere l'esistenza di un reato. Alcuni di questi reati comportano automaticamente l'azione dell'autorità giudiziaria, senza che sia necessario sporgere denuncia da parte della vittima o di un suo rappresentante. In questi casi vige l'obbligo di denuncia per chi viene a conoscenza di queste notizie di reato; responsabilità che, se non rispettata, per i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e per i sanitari comporta sanzioni.

Riguardo alle rivelazioni di reati di questo tipo fatte da minori, è bene ricordare che la notizia di per sé comporta l'obbligo di denuncia, mentre le indagini sulla sua attendibilità e sulle sue caratteristiche sono un compito dell'autorità giudiziaria.

### **Obbligo di denuncia**

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, la notizia di ogni reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio.

Questo è stabilito dall'art. 331 del codice di procedura penale. Per "notizia di reato" s'intende l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti già note. La denuncia dovrebbe contenere le generalità della persona al quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire circostanze particolari rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 cod. proc. pen.). Per il pubblico ufficiale, la denuncia costituisce preciso obbligo di legge e la sua omissione costituisce reato (artt. 361, 362, 365 cod. pen). Tra i reati specifici a danno dei minori di cui gli insegnanti possono venire a conoscenza, perseguibili d'ufficio e per i quali vi è quindi obbligo di denuncia, si possono menzionare:

- il reato di "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" (art. 572 cod. pen.): commette tale reato chiunque maltratta una persona della famiglia di qualunque età, o un minore di anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata. La legge specifica che per maltrattamento si deve intendere una condotta abituale, protratta nel tempo, tale da potersi considerare uno stile di vita nella relazione tra il maltrattante e la vittima; sporadici e/o saltuari atti di violenza possono rappresentare altri reati, puniti meno gravemente; il reato, attuabile in varie forme, di "violenza sessuale" (articoli 609bis-609septies): è un reato perseguibile d'ufficio quando è compiuto ai danni di un minore di 18 anni; i rapporti sessuali con un minore di 10 anni sono equiparati a violenza: quindi si deve procedere d'ufficio e inoltre la pena è aumentata. In Appendice, Allegato 4, sono riportati estratti del codice penale che possono avere rilievo in questo contesto.

Tuttavia, si può immaginare che nell'ambiente scolastico emergano più frequentemente situazioni che fanno pensare all'utilità di un intervento di tipo sociale o sociosanitario di sostegno alla famiglia o, in casi di "abbandono", di un allontanamento del minore dall'ambiente familiare, senza che si debba pensare a reati commessi contro il minore. A questo riguardo valgono alcune considerazioni:

- per poter dare fondatezza ai segnali raccolti, è opportuno che gli insegnanti non solo si confrontino tra loro e con il dirigente scolastico, ma chiedano una consulenza al servizio sociale competente sul territorio per la tutela e protezione dei minori.

- La richiesta di attivare i servizi sociali o sociosanitari per interventi di sostegno, diagnosi e cura rivolti a minori in condizioni di difficoltà comporta sempre la necessità del confronto con i genitori, o con il rappresentante legale del minore, per condividere una linea di azione, responsabilizzare la famiglia ed ottenere il necessario consenso informato. Se questo è ottenuto, si può aprire uno spazio protetto di osservazione competente sulla situazione. In alcuni casi la collaborazione con i genitori non è praticabile, per proteggere il minore o per indisponibilità dei suoi familiari; in queste situazioni, si può valutare l'esistenza delle condizioni per una segnalazione ai servizi sociali. Questa fase intermedia di valutazione può essere svolta in collaborazione con i servizi sociali, senza bisogno di comunicare dati sensibili del singolo bambino e, quindi, senza incidere sul suo diritto alla riservatezza. È importante che la scuola, a livello di dirigenza, garantisca un effettivo contatto con i servizi del territorio competenti in materia di abuso e maltrattamento dei minori, mantenendo aggiornate e precise le informazioni sul personale sociosanitario operante nelle diverse strutture.
- Dopo che è stata condotta l'analisi del problema con il servizio sociale, dopo l'eventuale incrocio con altre notizie in possesso della rete dei servizi sociali e sociosanitari e a seguito dell'eventuale attivazione di interventi e/o osservazioni più approfondite nell'ambito della quotidiana attività scolastica, gli elementi raccolti potrebbero confermare la fondatezza del sospetto dell'esistenza di una situazione di maltrattamento del minore (per la nozione di maltrattamento, e la sua sovrapposizione a quella di "pregiudizio" di cui si è parlato nell'Introduzione alle Schede, si rinvia al riquadro specifico di approfondimento). In questo caso, anche grazie alla condivisione del problema con la scuola e alla co-costruzione del percorso di osservazione e approfondimento del segnale fatta con gli insegnanti, il servizio avrà maggiori elementi per decidere ulteriori misure di sostegno al bambino e/o alla famiglia (principio di beneficenza) e per procedere, se del caso, ad una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, affinché vengano adottati i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria (principio di legalità), tra cui, per esempio, l'allontanamento del minore dalla famiglia (art. 333 del codice civile).
- Le segnalazioni alla Procura presso il Tribunale per i minorenni possono tuttavia essere obbligatorie e dover essere fatte anche dalla scuola. Lo prevede l'art. 9.1 della legge 184/1983 per il caso di "abbandono" di un minore. La situazione di abbandono si può ritenere equivalente a quella di pregiudizio: sono concetti relativi, che vanno commisurati all'età del minore e alle sue condizioni fisiche, psichiche e sociali. Il dovere di provvedere all'incolumità dei bambini spetta infatti a tutti (v., oltre alla norma appena citata, gli articoli 591 e 593 del codice penale). I servizi sociali e sociosanitari, oltre all'obbligo di segnalare lo stato di abbandono, devono, con gli strumenti a loro disposizione, provvedere ad un collocamento di emergenza del minore in un luogo sicuro (è il caso descritto all'art. 403 cod. civ.). Se la scuola dovesse riscontrare una situazione di abbandono/pregiudizio, è utile che chieda aiuto ai professionisti del servizio sociale per la

formulazione della segnalazione, informandoli nel contempo della situazione affinché possano prendere le misure assistenziali, psico-sociali o sanitarie adatte al caso.

- In quelle situazioni invece in cui gli insegnanti constatino non indizi di un disagio o una situazione di abbandono/pregiudizio, ma evidenza di reato (nell'Appendice sono citati articoli del codice penale che potrebbero avere rilevanza), è obbligatorio che l'insegnante che ha raccolto l'evidenza del reato, con il sostegno del dirigente scolastico (il quale dovrebbe controfirmare l'atto) denunci il fatto all'autorità di polizia giudiziaria oppure direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario (alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sono invece indirizzate le notizie di reato che coinvolgono un minore nel ruolo di autore del presunto reato).
- Il minore vittima del reato sarà naturalmente assistito dai servizi: la necessità di collaborazione tra scuola e servizi si riproporrà sulla base del progetto educativo e riabilitativo elaborato per il minore. Una volta fatta la denuncia e/o la segnalazione all'autorità competente, inizierà infatti per scuola e servizi un percorso di lavoro diretto alla co-costruzione di un progetto di intervento adeguato al problema, per quanto si manifesta nel contesto scolastico.

### **Il consenso informato**

Il rapporto di collaborazione che si costruisce tra scuola e servizi non può prescindere dal consenso informato dei genitori del bambino o del ragazzo e/o di chi esercita la potestà genitoriale sul minore. Nel momento in cui gli insegnanti intercettano delle situazioni di disagio, sono assolutamente liberi di chiedere consulenza ai servizi sociali e/o sociosanitari del territorio e di avviare con loro un percorso di confronto e approfondimento dei segnali raccolti (come suggerito in questi *Orientamenti*), a patto però di non rivelare il nome del minore di cui si sta esponendo la situazione (v. anche l'approfondimento sulla Privacy). Una volta avviato, il percorso può seguire più strade:

1. nella gran parte dei casi, scuola e servizi concorderanno una strategia di azione della scuola mirante a coinvolgere la famiglia, per esempio sostenendola nel rivolgersi direttamente ai servizi, allo scopo di fornire al bambino in difficoltà un sostegno psicologico, o per avviare i genitori ad un percorso di aiuto, oppure, nei casi di dispersione/evasione scolastica, per aiutare la famiglia a garantire ai figli la frequenza a scuola. In questi casi i genitori saranno i primi destinatari delle azioni intraprese dalla scuola, quindi saranno pienamente informati delle preoccupazioni che la scuola ha rispetto al figlio. Saranno i genitori quindi a richiedere eventualmente il coinvolgimento dei servizi esponendo loro la situazione che riguarda la loro famiglia.
2. Nel caso in cui, grazie anche alla consulenza dei servizi sociali e/o sociosanitari e al percorso condiviso di analisi dei segnali di disagio, gli insegnanti avvertano l'esistenza di una situazione di pregiudizio per il minore tale da doversi procedere al più presto ad una segnalazione alla rete dei servizi di protezione (per esempio dinanzi a segnali di preciso e prolungato maltrattamento e/o abuso), la scuola, nell'interesse preminente del minore, è legittimata a far conoscere la situazione

ai servizi senza il consenso informato dei genitori (ciò anche per evitare che la richiesta del consenso possa aggravare il rischio in cui il minore si trova, ad esempio perché il pregiudizio è causato da membri della famiglia). In questa ipotesi prevale il principio di beneficenza e il preminente interesse del minore.

3. Un caso relativamente frequente è quello in cui la famiglia, pur ripetutamente sollecitata, si rifiuta di collaborare al progetto proposto dalla scuola d'intesa con i servizi, per esempio non presentandosi a colloqui o incontri organizzati ad hoc. La scuola segnalerà la situazione specifica ai servizi, affinché questi intervengano per impedire il pregiudizio che il minore sta vivendo, convocando a loro volta la famiglia e, se del caso, adottando le misure di protezione del minore previste dalla legge.

4. Non si richiede il consenso informato dei genitori per operare la denuncia all'autorità giudiziaria di un reato di cui sia vittima il minore (vedi l'approfondimento sull'Obbligo di denuncia): se l'insegnante raccoglie direttamente la notizia del reato, egli è tenuto alla denuncia in forza del principio di legalità. Come è specificato nel testo, sarà bene che l'insegnante sia accompagnato in questa azione – che dovrà compiere personalmente nella misura in cui è lui ad aver raccolto la prova di un possibile reato – non solo dal dirigente scolastico, ma anche dai servizi sociali e socio-sanitari. Ciò avverrà più facilmente se la collaborazione scuola-servizi è stata già avviata.

35

In conclusione, se la scuola, in collaborazione con i servizi come sopra descritto, riesce a cogliere i segnali di difficoltà degli alunni e studenti in una logica di prevenzione, risulta ampiamente possibile coinvolgere i genitori nel progetto di lavoro diretto a sostenere la crescita del figlio, e quindi fare in modo che siano i genitori ad accedere direttamente alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari specifici, oppure usufruire dei servizi con l'accordo dei genitori stessi.

In certi casi ciò risulta impossibile: quando c'è un espresso rifiuto dei genitori a collaborare o vi sia da parte loro una manifesta impossibilità/incapacità di provvedere a quanto necessario al minore, quando le condizioni di rischio per il minore sono dovute proprio all'agire dei genitori, e quindi la richiesta del loro consenso aggraverebbe il pregiudizio. In queste situazioni è possibile per la scuola, nell'interesse preminente del minore, avvalersi del principio di beneficenza e fare intervenire i servizi senza il consenso informato dei genitori. Spetterà ai servizi analizzare le circostanze del caso e agire eventualmente secondo il principio di legalità.

### **Scuola e servizi: come collaborare**

- È opportuno che ciascun servizio sociale e/o socio-sanitario che ha la competenza territoriale per la tutela e protezione dei minori presenti periodicamente alle scuole del territorio le modalità di accesso al servizio per questa tipologia di problemi e, in particolare, le modalità attraverso cui la scuola può ricevere consulenza per definire la fondatezza dei segnali di abuso/maltrattamento e supporto per la costruzione della segnalazione o per la redazione della denuncia all'autorità

giudiziaria. A tale scopo si suggerisce che il servizio di competenza strutturi una scheda di accesso, sulla scorta di quanto proposto nell'Introduzione alle Schede, con la quale il dirigente scolastico potrà attivare la comunicazione, indicando gli insegnanti di riferimento da contattare.

- Il dirigente scolastico, una volta coinvolto dagli insegnanti nel problema, inoltra la richiesta di consulenza al servizio sociale territoriale e sostiene gli insegnanti nell'eventuale rapporto con l'autorità giudiziaria, compresa la redazione della denuncia, in particolare firmando o controfirmando gli atti ad essa rivolti.
- In caso di un percorso di consulenza, è opportuno che tra scuola e servizio/servizi si costituisca uno spazio di co-costruzione conoscitiva del problema e di analisi dei segnali, per poter condividere, pur nella distinzione di ruoli e competenze, gli interventi di supporto e osservazione condotti con il consenso della famiglia o, se del caso, l'adozione delle misure che prescindono dal consenso della famiglia (collocazioni di emergenza in base all'art. 403 del codice civile o esecuzione di misure giudiziarie) o alla denuncia penale.
- È opportuno che, una volta avviate le misure previste dalla legge in caso di maltrattamento del minore (allontanamento dalla famiglia, collocazione in struttura protetta, altre misure di supporto eventualmente adottate in relazione di fatti penali), scuola e servizi attivino un gruppo di lavoro che condivida la costruzione e la gestione del progetto di tutela e sostegno del bambino o del ragazzo per quanto riguarda la sua vita scolastica.

## Scheda 3

### Condizioni familiari carenti

#### Il problema

Alcune delle situazioni di disagio rilevate dagli insegnanti sono riconducibili a situazioni di sofferenza del bambino legate all'ambiente socio-familiare. Gli strumenti a disposizione per leggere in modo adeguato la complessa realtà odierna sono spesso insufficienti e sempre fatalmente in ritardo sull'evoluzione della società. L'ambiente sociale di oggi è pluralistico dal punto di vista culturale e degli stili di vita. Il pluralismo è certamente un valore, così come sono dei valori la tolleranza e il rispetto per le differenze. Ma il rispetto delle diversità non impedisce che, in un determinato contesto, si possano individuare modi di essere del tessuto familiare di provenienza che appaiono inadeguati o carenti nell'ottica del migliore interesse del bambino e/o del ragazzo. Gli insegnanti sono tra i primi a cogliere indicatori di una attenzione scarsa o sviante prestata al bambino da parte dell'ambiente adulto di riferimento (la famiglia, in primo luogo). Tali indicatori possono essere:

- alunni con igiene approssimativa, o con un abbigliamento trascurato, oppure, al contrario, fin troppo ricercato e quindi inadatto alle attività scolastiche;
- scarsa autonomia del bambino, o ridotta competenza in attività che "normalmente" si apprendono in famiglia (vestirsi, lavarsi, allacciarsi le scarpe...);
- difficoltà a relazionarsi serenamente con gli adulti;
- difficoltà a comprendere e rispettare regole di convivenza;
- compiti a casa fatti con sistematica trascuratezza;
- ritardi sistematici nell'arrivo a scuola;
- corredo scolastico incompleto e trascurato.

È chiaro che questi segnali, di per sé, se giustificano percorsi di attenzione a livello scolastico (nei consigli di classe, per esempio) o nei rapporti scuola-famiglia, non sollevano l'esigenza di avviare forme di presa in carico presso i servizi. Tuttavia può essere utile che insegnanti e operatori sociali e sociosanitari condividano informazioni e processi idonei a promuovere il benessere e l'autonomia dei bambini, anche coinvolgendo le famiglie, in chiave di collaborazione educativa e di prevenzione del disagio. Ciò vale a maggior ragione, naturalmente, quando il complesso dei segnali fa sospettare che l'impegno scolastico dal ragazzo sia compromesso dalla necessità di sottoporsi a forme di lavoro precoce. Difficili condizioni familiari e lavoro precoce sono infatti tra le cause principali dell'evasione scolastica e, più in generale, della dispersione scolastica, intesa in senso esteso. Anche se tali problemi colpiscono soprattutto - nel nostro territorio - le fasce d'età successive, è indubbio che i campanelli d'allarme suonano fin dalla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ed è a tale livello che si deve collocare l'azione preventiva.

## **Dispersione scolastica**

In senso “tecnico”, la dispersione scolastica riguarda gli alunni che:

- (a) si ritirano ufficialmente entro il 15 marzo;
- (b) non vengono valutati alla fine dell’anno scolastico per assenze dovute a motivi familiari;
- (c) non vengono valutati per interruzione scolastica in corso d’anno per motivi sconosciuti alla scuola;
- (d) non vengono valutati perché mai frequentanti, sebbene iscritti.

In senso più ampio, la dispersione scolastica comprende tutti quei fenomeni che comportano:

- rallentamento del percorso formale di studio;
- inadempienze dell’obbligo scolastico;
- uscite in corso o a fine d’anno prima del raggiungimento del titolo di studio interno ai vari cicli.

Il concetto di dispersione scolastica comprende anche l’essere incorsi in ripetenze e bocciature, l’aver effettuato assenze ripetute, frequentare irregolarmente, accedere in ritardo nel ciclo scolastico rispetto all’età normale, avere un basso rendimento e uscire dal percorso scolastico senza che alla frequenza corrisponda una qualità accettabile di istruzione ricevuta (cfr. A.M. Ajello, A.M. Cetorelli, P. Chiorrini, S. Ferraro, V. Ghione, *Dispersione e dintorni. Glossario*, MIUR-Università di Roma, 2003). Si tratta, quindi, di una nozione complessa e multidimensionale, che si manifesta spesso in forme differite: lo svantaggio accumulato alla scuola primaria, per esempio, se non recuperato, si manifesta a distanza di qualche anno con l’abbandono ai primi anni della scuola secondaria di secondo grado.

### **Che cosa fare**

Definire quanto le situazioni prima ricordate, connesse al contesto sociale di provenienza del bambino o ragazzo, rappresentino un “problema” per la sua crescita, è sempre molto delicato, in quanto può comportare l’esprimere giudizi di valore su realtà sociali, culturali, familiari e personali di cui si sa poco, comunque protette dal diritto di privacy.



## Privacy

Tutti i dati personali possono essere raccolti e trattati da parte degli enti pubblici solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Ciò vale anche per i cosiddetti dati "sensibili", cioè quelli che concernono l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'individuo. Questi dati inoltre, se raccolti in forma sistematica, devono essere protetti da rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, ecc. I dati sensibili, così come quelli di carattere giudiziario, possono dunque essere acquisiti e trattati anche dalla scuola, in modo corretto e per le finalità ammesse dalla legge. Tra le finalità pertinenti, si possono ricordare: favorire l'integrazione degli alunni non cittadini italiani, garantire la libertà religiosa, favorire la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, consentire la valutazione periodica, l'orientamento, la certificazione delle competenze, ecc. I dati che la scuola gestisce possono essere comunicati anche ad altre amministrazioni. In particolare, il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006 (v. soprattutto le schede allegate nn. 4 e 5) dispone che tali dati possono essere trasmessi agli enti locali, per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e quindi per tutta l'attività dei servizi sociali, in quanto siano indispensabili all'erogazione del servizio in questione. I dati possono anche essere comunicati ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio, nonché per le misure a favore dell'integrazione delle persone con disabilità (l. 104/1992). La normativa sulla privacy (dlgs 196/2003), quindi, non ostacola la comunicazione di informazioni tra scuola e servizi; richiede però che i dati oggetto di tali comunicazioni siano acquisiti e gestiti (aggiornati, registrati, confrontati, e anche distrutti quando non più pertinenti) in modo rigoroso e controllato e che siano sempre chiare e legittime le finalità per le quali tali informazioni vengono condivise. La regola pertanto è che tutto ciò che attiene alla sfera personale di una persona, sia essa maggiore o minore d'età, può essere acquisito *unicamente con il consenso* della stessa. Tra le finalità che consentono lo scambio tra scuola e servizi di informazioni sensibili *senza il previo consenso dell'avente diritto* non rientrano pertanto generiche richieste di collaborazione, non collegate alle specifiche prestazioni che l'ente locale deve erogare indicate nel Decreto citato del 2006. Al di fuori dei casi nominati, per condividere con soggetti esterni i dati sensibili di cui viene a conoscenza, la scuola deve ottenere il consenso di chi ha la rappresentanza del minore. Naturalmente, se la collaborazione richiesta ai servizi non richiede la messa in comune di dati sensibili relativi a singoli alunni, lo scambio di informazioni "generiche" tra le diverse istituzioni non è illegittimo.

Naturalmente episodi di trascuratezza materiale come quelli ricordati possono essere del tutto insignificanti, se il rapporto complessivo con i genitori è sano; ma non tenere conto di tali situazioni o sottostimarne la portata può far perdere preziose opportunità di intervenire su una situazione che potrebbe rivelarsi di rischio. Perciò può essere utile:

- discutere delle problematiche di questo tipo all'interno della scuola, sia tra gli insegnanti della classe, sia eventualmente con altri insegnanti della scuola, al fine di mettere meglio a fuoco il problema e soprattutto condividere le ipotesi sulla natura del problema stesso. Anche in questo caso (come segnalato nella Scheda 1), potrebbe essere utile per gli insegnanti potersi confrontare con qualche soggetto esterno all'ambito scolastico, per individuare iniziative che migliorino o almeno rendano possibile il rapporto con le famiglie più difficili da raggiungere;
- promuovere, nei confronti delle famiglie in questione, l'informazione e la sollecitazione ad aderire alle iniziative formative e di socializzazione che il territorio offre sui temi della genitorialità, sulle problematiche educative, ecc.;
- laddove si evidenzino problemi che richiedono la messa in atto di interventi di tipo sociale e/o sociosanitario, è importante coinvolgere il servizio competente sul territorio per la tutela e protezione dei minori, così da approfondire la conoscenza del problema e co-costruire un progetto di intervento che coinvolga scuola e servizi, e si estenda a tutte le altre risorse presenti (volontariato, associazionismo, gruppi di famiglie, ecc.). Tali interventi si tradurranno, in molti casi, in misure di supporto alla famiglia (comprese misure di sostegno economico); ma si può pensare anche a interventi socio-assistenziali con ricaduta diretta in chiave educativa: assistenza domiciliare fatta da educatori a sostegno del bambino; forme di "doposcuola" gestite dal privato sociale, ecc.. In questi casi è opportuno che la scuola venga coinvolta nei momenti di monitoraggio e valutazione e che l'insegnante possa sostenere le misure adottate con opportuni interventi educativi e didattici in classe.

### **Scuola e servizi: come collaborare**

Oltre alle procedure indicate nella Scheda 1, che valgono anche per le problematiche presentate in questa Scheda, ogni qualvolta si ravvisa l'opportunità di coinvolgere i servizi sociali e/o sociosanitari del territorio nella messa a punto di un progetto condiviso, può essere utile:

- attivare uno specifico canale di informazione tra scuola/insegnanti e operatori/servizi del territorio a cui fanno capo le iniziative di promozione del benessere e/o di prevenzione del disagio sui temi della genitorialità e delle funzioni educative, o che sono comunque coinvolti nella loro realizzazione. Devono essere identificate le persone di riferimento e si deve curare l'aggiornamento e la completezza delle informazioni;

- fornire alla scuola, da parte dei servizi competenti, adeguato materiale informativo relativo alle iniziative di cui sopra, così che gli insegnanti stessi possano essere messi in condizione di orientare le famiglie ad usufruire di tali opportunità. La scuola può utilmente attivarsi per richiedere ai servizi detto materiale.

## Scheda 5

### Classi e alunni “fragili”

#### Il problema

Il benessere complessivo del bambino e del ragazzo è una componente decisiva del suo successo scolastico. Il “malessere”, che un bambino potrebbe vivere in modo più o meno nascosto, si manifesta facilmente a scuola, perché qui condiziona la disponibilità all’apprendimento. La “fragilità” degli alunni sul versante personale e della socialità si traduce in fragilità dei singoli alunni e della classe anche sul piano apprenditivo. La scuola e gli insegnanti si trovano al centro di questa delicata dialettica. La problematica si presenta nelle forme più varie:

- alunni sempre distratti che non seguono l’insegnante se non per brevi tratti di attenzione;
- alunni svogliati che non amano la scuola;
- alunni che si impegnano nello studio solo il minimo indispensabile, ostentando disinteresse per ogni attività proposta;
- alunni che non partecipano alle attività educative di gruppo o che vi prendono parte senza alcun entusiasmo;
- alunni che, semplicemente, sembrano avere capacità intellettuali inadatte all’impegno scolastico;
- alunni facilmente preda di forme di dipendenza “mentale” indotte da TV, telefoni cellulari, IPod, ecc., a tutto discapito dell’impegno scolastico. Ogni insegnante ha coltivato almeno una volta l’idea che gli scarsi risultati scolastici raggiunti da alcuni alunni non dipendano solo da carenze nell’offerta o nella metodologia educativa, ma possano essere imputati a qualche disagio, ad un malessere individuale o sociale che debba essere “curato” con interventi extrascolastici. La sofferenza che si percepisce negli alunni e che la scuola non risolve, ma anzi sembra aggravare, si proietta anche sugli insegnanti, creando una spirale negativa di difficoltà crescenti che talvolta si allarga da una classe all’altra, fino a coinvolgere un’intera scuola. Che cosa fare? Si tratta del profilo problematico forse più vicino alla dimensione pedagogica propria della scuola. Sono insomma questi i problemi che spetta alla scuola trattare, senza pretendere di delegarne la soluzione ad agenzie esterne, ma rafforzando la formazione e la professionalità dei docenti, qualificando la propria azione pedagogica, aggiornando i contenuti dell’insegnamento. Non si può tuttavia tralasciare la circostanza che il malessere che l’alunno vive a scuola possa effettivamente essere il sintomo di un disagio più profondo. Operare per motivare cognitivamente il bambino serve non solo a migliorare il rendimento scolastico, ma anche a prevenire l’insorgere, negli anni, soprattutto in età adolescenziale, di problematiche con diretto impatto sulla salute (tossicodipendenze, disturbi psicologici o dell’alimentazione, comportamenti a rischio ecc.). L’ambiente della scuola ha un peso molto importante nell’acquisizione di stili di vita sani e corretti. I passaggi suggeriti nella Scheda 1 possono essere ripresi anche riguardo a queste situazioni. In particolare, si possono sottolineare

i seguenti aspetti:

- si ribadisce l'importanza di condividere tra insegnanti le informazioni sulle diverse situazioni significative che interessano le classi, attivando forme di osservazione individualizzata e di gruppo;
- grande valore va attribuito alla prassi di co-costruire tra colleghi una conoscenza approfondita del problema, nei suoi aspetti pedagogici e negli eventuali risvolti psicosociali, attivando a tale riguardo un gruppo di lavoro scuola-servizi. Quest'ultimo potrebbe essere previsto e dotato di risorse nell'ambito del Piano di Offerta formativa. Compito del gruppo di lavoro è quello di elaborare e attuare progetti a livello individuale e di classe, nel rispetto delle diverse competenze e professionalità.
- si può sottolineare in questa sede l'importanza di dare il giusto risalto al gruppo-classe. È infatti la classe la dimensione in cui si manifesta il "disagio cognitivo" dei singoli alunni; è pertanto a livello di gruppo-classe che dovranno essere attuate in via privilegiata le strategie di contrasto e di recupero.

### **Scuola e servizi: come collaborare**

Anche in questo caso, si può rinviare ai passaggi metodologici identificati nella Scheda 1. In particolare, si evidenziano i seguenti punti:

- l'avvio della collaborazione tra la scuola e il sistema dei servizi sociali e sociosanitari del territorio potrebbe avvenire a seguito dell'invio di una scheda di accesso, debitamente compilata e sottoscritta dal dirigente scolastico, all'operatore dei servizi identificato come il punto di contatto competente;
- un gruppo di lavoro scuola-servizi attivato sul caso (attivato e non creato ad hoc: la sua presenza potrebbe infatti essere prevista nel POF della scuola) dovrebbe preoccuparsi di co-costruire il progetto di intervento. Fulcro di quest'ultimo è il gruppo classe, piuttosto che il singolo o i singoli alunni che si presentano come particolarmente fragili;
- un apporto positivo specifico che i servizi possono offrire in questi casi consiste nell'aiutare le scuole a mettersi in rete tra di loro e con le altre agenzie educative e formative del territorio, allo scopo di migliorare la qualità della propria presenza educativa e culturale. È ormai una prassi consolidata tra le scuole quella di costituire reti, più o meno strutturate, per l'educazione alla salute, l'educazione interculturale, l'educazione musicale, l'educazione ai diritti umani, l'educazione alla partecipazione e i consigli comunali dei ragazzi, ecc. Per costituire e mantenere attive tali reti, le risorse organizzative e finanziarie dell'istituzione scolastica spesso non sono sufficienti. È allora l'ente locale che potrebbe farsi carico di sostenere queste attività, offrendo anche gli opportuni

apporti di competenze tecniche, culturali, ecc. Queste forme di collaborazione interistituzionale andrebbero formalizzate attraverso protocolli, memorandum, intese, ecc.

## **La condizione dell'infanzia, la scuola, il territorio: risorse e responsabilità nella tutela e nella rappresentanza dei bambini e degli adolescenti**

Questa Seconda Parte integra le Schede presentate nella Prima Parte, cercando di rappresentare, in forma necessariamente sintetica, il contesto istituzionale in cui si colloca l'azione integrata di scuola e servizi illustrata nelle Schede. Nel primo capitolo vengono descritti i vari soggetti della rete territoriale di tutela dei minori d'età, con i rispettivi ambiti di responsabilità.

Nel secondo capitolo si affronta il tema rilevante della rappresentanza del minore nei rapporti tra scuola e famiglia e, in special modo, nelle situazioni che richiedono l'attivazione di interventi di protezione e tutela del minore. Operatori della scuola e dei servizi sociali sono invitati a mantenersi informati sulle rispettive articolazioni strutturali e operative, in modo da attuare effettivamente i suggerimenti metodologici avanzati nella Prima Parte.

### **Le risorse, ovvero i soggetti da mettere in rete e le rispettive responsabilità**

La protezione e la tutela dei minori di età compete a vari soggetti - istituzionali e non - che sono chiamati ad agire in rete e ad integrare così le loro diverse competenze, nell'adempimento delle responsabilità loro attribuite dalla legge. Il mondo della scuola è osservatorio privilegiato della condizione dei bambini e degli adolescenti e, pertanto, si inserisce di diritto in questa rete, con le proprie responsabilità e le proprie risorse. Gli attori principali di questo sistema sono qui di seguito brevemente presentati.

### **I bambini, gli adolescenti e le loro famiglie**

Il minore di età che vive una situazione di disagio (nel senso più ampio del termine, che va dalle difficoltà più semplici al "grave pregiudizio") è il protagonista di ogni intervento di protezione che lo riguarda. L'intervento va costruito a sua misura e con la sua collaborazione. Egli è, infatti, la risorsa prima e più importante da attivare per il ristabilimento di una situazione di benessere o per la prevenzione di un rischio di pregiudizio o di pregiudizio. Il coinvolgimento della sua famiglia è fondamentale sia per la piena comprensione della situazione vissuta dal minore, sia per la progettazione e realizzazione dell'intervento di aiuto e/o protezione del bambino o ragazzo. Ciò implica che ogni intervento, salvo specifici casi di particolare gravità in cui è richiesta l'azione dell'autorità giudiziaria, deve essere realizzato con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

## I soggetti della scuola

La scuola è un'istituzione diversificata per ordini che seguono la crescita degli alunni. Ciascun ordine presenta caratteristiche organizzative proprie per venire incontro alle esigenze specifiche dell'età. I primi tre ordini di scuola – la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, sono spesso raggruppati in Istituti Comprensivi, che prevedono un'unica dirigenza pur mantenendo specificità proprie. Esistono ancora, d'altra parte, sul territorio della Regione, diverse Direzioni Didattiche (che comprendono scuola dell'Infanzia e scuola Primaria) e Scuole Secondarie di primo grado (le "scuole medie") come istituzioni separate. Anche la Scuola Secondaria di secondo grado presenta situazioni diversificate sul territorio: spesso si incontrano Istituti Superiori che comprendono differenti tipologie di scuola; in comune hanno comunque il fatto di rivolgersi alla stessa fascia di età. Questi Orientamenti tuttavia fanno riferimento solo ai primi tre ordini di scuola (primo ciclo) e non approfondiscono le problematiche degli adolescenti ultra-quattordicenni. In relazione ai temi trattati in questi Orientamenti (rilevazione di problemi o difficoltà di singoli o di gruppi-classe, segnalazione di situazioni di rischio, ecc.) le scuole hanno attivato diverse strategie e sviluppato prassi ricche e diversificate, di cui non è possibile dare conto in modo esaustivo. In estrema sintesi si possono richiamare le seguenti modalità d'azione:

- collegamenti più o meno strutturati con le Aziende Asl, con gli enti locali, con specialisti esterni privati, con il Pubblico Tutore dei minori, sia direttamente da parte dei singoli insegnanti o del dirigente scolastico, sia attraverso una specifica figura incaricata (cosiddetto *Funzione strumentale*). In tutti gli ordini di scuola possono essere attivate delle figure, scelte dal Collegio Docenti fra gli insegnanti dell'Istituto sulla base di un progetto specifico, chiamate Funzioni Strumentali, il cui compito è di perseguire specifiche finalità previste dal Piano dell'offerta formativa (POF) d'Istituto. Le problematiche che vengono affrontate in questi Orientamenti rientrano tra le competenze della Funzione Strumentale che si occupa delle varie forme di "disagio"; qualche volta la denominazione di questa funzione strumentale richiama i diritti del bambino o il benessere del bambino. In ogni caso si tratta di una figura istituzionale che ha un compito di collegamento con le strutture sociosanitarie o specialistiche, nonché di coordinamento delle diverse tipologie di intervento con l'azione didattica.
- Nelle scuole ed Istituti del primo ciclo di istruzione sono presenti, a volte, figure di insegnanti distaccate parzialmente o totalmente dall'attività in classe e alle quali sono affidate funzioni psicopedagogiche. Si tratta di insegnanti con competenze riconosciute e certificate, con laurea specifica, che hanno il compito di raccogliere le esigenze relative al "disagio" scolastico di varia natura; di curare le relazioni fra famiglia, alunni ed insegnanti; di fornire aiuto e supporto ai docenti nella predisposizione di specifici interventi didattici e di segnalare alle ASL o alle istituzioni competenti gli eventuali problemi specifici, seguendo il percorso di aiuto e coordinando le varie componenti che interagiscono. Lo psicopedagogista ha quindi la possibilità di osservare una molteplicità di aspetti e di intervenire in modo mirato nelle relazioni.



• Nelle scuole secondarie, soprattutto in quelle di secondo grado ma anche in talune scuole del primo ciclo, si incontra spesso il servizio CIC - Centro di Informazione e Consulenza. I CIC sono nati come strutture formate da personale interno alla scuola, a volte integrato da personale esterno competente in campo psicopedagogico. Negli anni la struttura si è sviluppata in modo diversificato. Attualmente si incontrano diverse tipologie di CIC:

- in alcuni casi il CIC offre servizi attuati esclusivamente da uno o più docenti della Scuola che gestiscono uno "sportello di ascolto" ed elaborano progetti inerenti le problematiche che emergono dalle tre componenti scolastiche: studenti, genitori e docenti;
- in altri casi, il CIC consiste in un servizio di ascolto gestito da uno psicologo o un educatore dell'ASL, al quale possono affiancarsi attività programmate nelle classi o nelle assemblee di Istituto;
- un terzo tipo di CIC prevede un servizio misto, gestito sia da docenti interni che da personale specializzato esterno (dipendente delle Aziende ASL o liberi professionisti), talvolta su base sostanzialmente volontaria. Un docente assicura il coordinamento tra i diversi professionisti impegnati nelle attività del CIC

## **I soggetti del territorio: Gli enti locali, le Aziende ASL**

### **I Comuni**

La titolarità della tutela dei minori spetta ai Comuni, che possono però delegare alle Aziende ASL le funzioni in campo sociale. Per favorire l'integrazione dei servizi ad un livello territoriale adeguato, alcune regioni hanno promosso la delega delle funzioni sociali dai Comuni alle Aziende ASL. Le istituzioni scolastiche, quindi, a seconda dell'area in cui si trovano, dovranno relazionarsi talvolta con i servizi sociali comunali, altre volte con i servizi dell'Azienda sociosanitaria. È opportuno pertanto che i responsabili degli enti locali e dell'Azienda sociosanitaria provvedano a presentare alle scuole del territorio lo specifico assetto organizzativo dei servizi sociali e sociosanitari del territorio e le rispettive competenze/ responsabilità per la protezione dell'infanzia, con particolare attenzione ai canali e alle modalità di accesso.

### **Le Aziende ASL**

Sono di competenza dell'Azienda ASL gli interventi sanitari e sociosanitari diagnostici e terapeutici rivolti sia al minore che alla sua famiglia. L'Azienda ASL assicura, inoltre, come è stato detto sopra, la programmazione, la progettazione e la gestione dei servizi sociali, in relazione alle deleghe conferite dai Comuni e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci.

## **I soggetti dell'accoglienza**

Quando un bambino o un adolescente viene temporaneamente allontanato dalla sua famiglia, la legge prevede che sia accolto da una famiglia affidataria; quando ciò non è possibile, dispone il suo inserimento in una comunità di accoglienza. La scuola potrà quindi doversi relazionare con i genitori affidatari o con il responsabile o gli educatori della comunità. I diritti dei bambini e ragazzi allontanati, per qualsiasi motivo, dalla famiglia di origine o privi di genitori, sono protetti dall'azione dei professionisti che operano all'interno dei servizi sociali e/o socio-sanitari e garantiti da ulteriori specifiche istituzioni.

## **Famiglie affidatarie e affidatari**

La legge stabilisce che il minore di età allontanato sia affidato "ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno" (art. 2, comma 1, L. 184/83). Le famiglie affidatarie e gli affidatari sono dunque soggetti disponibili ad accogliere temporaneamente bambini e ragazzi all'interno di progetti predisposti e realizzati con i servizi sociali e finalizzati, per quanto possibile, al recupero delle funzioni genitoriali e di cura della famiglia di origine. I rapporti del minore con la famiglia d'origine, salvo precisa diversa disposizione, non solo non vengono interrotti, ma devono essere favoriti. La famiglia affidataria o l'affidatario che accoglie il minore deve provvedere alla sua cura, educazione e istruzione. Sono costoro che accompagnano il minore nella quotidianità della vita sociale e scolastica. Poiché, tuttavia, non sono titolari della responsabilità genitoriale, sulle questioni più rilevanti decidono i genitori o, se nominato dal giudice, il tutore (sul tutore v. la sezione successiva). Si precisa che un minore può essere anche affidato direttamente dal genitore ad un parente prossimo (entro il quarto grado).

## **Comunità di accoglienza**

La comunità di accoglienza svolge le medesime funzioni della famiglia affidataria. Sono, pertanto, gli operatori/educatori della comunità che mantengono i rapporti ordinari con la scuola e con i servizi. Rimangono anche in questo caso in capo ai genitori esercenti la potestà o al tutore le decisioni più importanti.

## **Il tutore legale**

Il minore che non ha più i genitori o i cui genitori sono stati privati della potestà genitoriale o non possono esercitarla, è rappresentato da un tutore. Di solito si tratta di un parente del minore, ma

l'autorità giudiziaria (giudice tutelare o, talvolta, tribunale per i minorenni: v. oltre) può decidere di attribuire tale funzione ad un adulto che non ha legami di parentela con il minore. Anche il tutore legale – di cui si parlerà anche nella prossima sezione – è dunque tra le figure che rappresentano il minore e con cui gli operatori scolastici possono dover interagire. Il tutore è responsabile della cura del minore d'età, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora ci siano, ne amministra i beni.

Tra le competenze del tutore non rientra invece l'accudimento quotidiano del minore, che spetta alla famiglia affidataria o alla comunità di accoglienza. Il tutore svolge le sue funzioni secondo le prescrizioni del giudice e si relaziona principalmente con il servizio sociale che segue il minore. Il tutore inoltre si coordina con la comunità di accoglienza o la famiglia affidataria, affiancandola per le decisioni più importanti o che hanno comunque conseguenze legali. Il tutore fa partecipare il minore d'età alle decisioni che lo riguardano, in modi adeguati alla sua età e maturità, e si fa suo portavoce per tutelarne gli interessi e difenderne i diritti.

## **L'autorità giudiziaria**

Le competenze spettanti all'autorità giudiziaria per la tutela dei minori di età sono distribuite tra vari soggetti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, il Tribunale ordinario.

### **La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni**

La Procura minorile ha sede presso il Tribunale per i Minorenni e, come quello, ha competenza regionale. Le sue principali responsabilità sono le seguenti:

- riceve le denunce di reati commessi da minorenni, svolge le indagini preliminari e richiede l'archiviazione del caso, oppure esercita l'azione penale davanti al Tribunale per i minorenni;
- valuta le segnalazioni di situazioni di pregiudizio o di abbandono di minore di età che vengono inviate dai servizi sociali, dalle forze dell'ordine o da altri soggetti (cittadini e volontariato sociale), finalizzate alla tutela civile del bambino o ragazzo;
- se ne ravvisa le condizioni, dà seguito alle segnalazioni ricevute richiedendo, tramite ricorso, al Tribunale per i minorenni di pronunciarsi adottando misure quali la dichiarazione dello stato di adottabilità, la decadenza, sospensione o limitazione delle responsabilità genitoriali, l'allontanamento del bambino dalla residenza familiare, ecc.. In particolare, se c'è stato un intervento di protezione attuato dalla pubblica autorità in base all'art. 403 codice civile (collocamento di emergenza in luogo sicuro di un minore), il Procuratore richiede al Tribunale un provvedimento urgente di allontanamento del minore dalla residenza familiare. In ogni caso, il

Procuratore comunica al servizio segnalante le iniziative intraprese oppure le motivazioni del mancato ricorso;

- se è stato commesso un reato a danno del minore ad opera di un adulto, inoltra la documentazione alla competente Procura presso il Tribunale ordinario;
- il procuratore, inoltre, può segnalare all'Ufficio del Pubblico Tutore situazioni particolarmente complesse per le quali ravvisa l'opportunità di attivare forme di mediazione e/o facilitazione;
- spetta alla Procura effettuare o disporre, ogni sei mesi, ispezioni nelle comunità di accoglienza o condurre ispezioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

### **Il Tribunale per i minorenni**

È il principale organo giudiziario di tutela dei minori. Ha competenza su tutto il territorio regionale per le questioni civili e amministrative attinenti ai minori e per quelle penali quando il minore è autore di un reato. Il Tribunale decide sui ricorsi presentati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o dalle parti private legittimate. In particolare, dichiara lo stato di adottabilità, pronuncia la decadenza, la sospensione o la limitazione delle responsabilità genitoriali; dispone l'allontanamento dalla famiglia di un minore che si trovi in una situazione pregiudizievole, ecc.. Il Tribunale giudica i minori d'età accusati di aver commesso un reato e adotta le misure penali previste dalla legge.

### **Il giudice tutelare**

Presso ogni Tribunale ordinario c'è un magistrato che svolge anche il ruolo di giudice tutelare. Le sue principali competenze, in relazione ai minori d'età, sono:

- nominare il tutore legale e sovrintendere alla tutela;
- rendere esecutivo l'affido familiare o l'inserimento in comunità tutelare disposto dal servizio sociale con il consenso dell'esercente la potestà e vigilare sull'affido per i primi due anni (poi la competenza passa al Tribunale per i minorenni).

### **La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario**

Quando un adulto viene accusato di aver commesso un reato in danno di un minore di età, l'azione penale è di competenza della Procura ordinaria, che segnala la situazione alla Procura minorile se ravvisa gli estremi per intervenire sulla tutela civile del minore d'età.

### **Il Tribunale ordinario**

Tra i suoi compiti:

- in sede civile, decidere sull'affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio dei genitori coniugati e sulle questioni economiche relative ai minori;

- in sede penale, giudicare un maggiorenne accusato di un reato in danno di un minore d'età.

## **Il ruolo dei rappresentanti dei minori**

L'orientamento culturale e giuridico italiano, in sintonia con la più avanzata cultura internazionale dell'infanzia, riconosce ai bambini ed ai ragazzi un insieme di diritti pensati come condizioni di base per favorire uno sviluppo psicologico e sociale soddisfacente. Queste condizioni possono trovare la loro realizzazione più semplice nell'ambito della famiglia di origine.

Nelle situazioni considerate fisiologiche, le relazioni affettive, la cura della quotidianità e la responsabilità legale si intrecciano tra loro caratterizzando le relazioni tra genitori e figli nella loro pienezza. Tuttavia, la trasformazione sociale della famiglia, con le sue forme di disgregazione e ricomposizione, e l'incidenza di crisi o fallimenti nel ruolo genitoriale, con i relativi interventi di protezione sociale e tutela giudiziaria, portano per un certo numero di minori alla creazione di configurazioni complesse nelle loro relazioni familiari. I minori d'età, pur essendo titolari di diritti personali, non sono tuttavia nella piena condizione di realizzarli autonomamente o di esigerne il rispetto in prima persona. L'attenzione al rispetto dei diritti di un minore è compito dell'adulto che ne ha l'affidamento. Compatibilmente con le capacità proprie di ciascuna fase evolutiva, l'adulto assiste il minore d'età nella migliore realizzazione dei propri diritti, facendosene mediatore, senza sostituire la propria volontà a quella del bambino o adolescente. Questo ruolo di mediazione è affidato di consueto alla coppia genitoriale. Nel contatto con le istituzioni educative e di cura, assume particolare rilievo il problema della rappresentanza legale dei minori: la responsabilità condivisa dalla coppia genitoriale può disgiungersi oppure articolarsi in figure estranee al rapporto di filiazione, seguendo le vicende dei fallimenti nelle relazioni di coppia oppure i percorsi di protezione sociale dei minori. In altre parole, non sempre la coppia dei genitori ha la completa

rappresentanza legale del figlio: questa può essere esercitata disgiuntamente dai due genitori o essere condivisa con altri soggetti. Per semplicità espositiva, proponiamo di distinguere il tema generale del rapporto con chi ha la responsabilità dei minori in due ambiti principali di problemi: la coppia genitoriale e gli interventi di protezione dei minori.

### **La rappresentanza del minore d'età**

Ogni operatore appartenente ad istituzioni educative, sociali o sanitarie che assume un compito nei confronti di un minore ha due interlocutori essenziali: il minore stesso e i suoi rappresentanti legali. Ogni attività si basa sulla condivisione delle finalità, delle iniziative e dei metodi utilizzati. Questo orientamento, chiamato anche principio di beneficenza, implica, in particolare, che i rappresentanti del minore d'età diano il proprio consenso, informato e consapevole, agli interventi proposti e attuati dagli operatori professionali. Questa condivisione delle linee d'azione da intraprendere si perfeziona attraverso un insieme di procedure di informazione e autorizzazione.

Il principio tuttavia raggiunge il suo limite quando si avverano due condizioni: a) i diritti del minore appaiono violati e b) non è possibile stabilire un intervento condiviso con i rappresentanti del minore. In questi casi, prevale l'interesse superiore del minore ed è necessario avviare iniziative di protezione anche senza il consenso dei suoi rappresentanti. Poiché queste iniziative vanno ad incidere sulle prerogative dei rappresentanti dei minori (ad esempio i loro genitori), esse si svolgono in collaborazione con l'autorità giudiziaria, secondo quello che è stato chiamato principio di legalità. Contemperare le esigenze della beneficenza e della legalità nel rapporto con i minori è un compito delicato che richiede una stabile collaborazione tra istituzioni ed una attenta

declinazione nelle diverse aree problematiche dell'età evolutiva. Le Schede di questi *Orientamenti* offrono alcune indicazioni a questo proposito.

La rappresentanza dei minori è, nella maggior parte dei casi, una responsabilità assunta da più di una persona, ad esempio due genitori. In alcune occasioni, questa pluralità si amplifica ripartendo la responsabilità dei minori tra genitori, servizi sociali e/o sociosanitari, tutori legali volontari, famiglie affidatarie. Questa pluralità di interlocutori deve essere rispettata e non può sempre essere evitata concentrando le comunicazioni e/o procedure di autorizzazione su di un unico interlocutore "delegato". Ricordiamo ad esempio che le norme di riferimento per il consenso informato parlano degli esercenti la potestà genitoriale. Si devono pertanto di volta in volta valutare con attenzione diritti e doveri dei diversi adulti coinvolti nella relazione con i minori.

### **Responsabilità e conflitti della coppia genitoriale**

Il tasso di disgregazione e ricomposizione delle coppie con figli comporta che madre e padre possono arrivare ad un esercizio di fatto disgiunto e/o conflittuale della rappresentanza del minore, ponendo agli operatori numerosi interrogativi circa i comportamenti corretti da mantenere. È possibile utilizzare due criteri di riferimento. In primo luogo, entrambi i genitori hanno il medesimo diritto di accesso alle informazioni che riguardano i propri figli. Inoltre, in linea di principio, l'avvenuta comunicazione ad uno dei genitori non solleva gli operatori dal compito di offrire le stesse informazioni all'altro genitore. In secondo luogo, le procedure di autorizzazione richiedono il parere di entrambi i genitori. In questa prospettiva, è possibile ricordare ad esempio che l'affidamento del minore ad uno dei due genitori non incide sul diritto dell'altro ad essere pienamente informato e non esime dalla necessità di acquisirne le autorizzazioni per gli atti che lo richiedono, come ad esempio:

- l'iscrizione scolastica;
- le variazioni di classe;
- la scelta sull'insegnamento religioso;
- la determinazione delle persone autorizzate a prendere in consegna il minore alla fine delle attività educative;
- l'attivazione di servizi non previsti dalle attività educative di base;
- la partecipazione ad attività extrascolastiche.

Richiedono quindi il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori atti informativi quali, ad esempio:

- le comunicazioni sui programmi scolastici;
- le comunicazioni riguardo il rendimento;
- le comunicazioni legate alle condotte;
- le comunicazioni legate alla salute.

Queste indicazioni possono scontrarsi con un conflitto educativo non mediabile tra i genitori, conflitto che può andare fino a determinare la paralisi della capacità di decidere. In queste condizioni, è compito dei genitori utilizzare le risorse offerte dai servizi sociali e/o sociosanitari per tentare un'ulteriore mediazione accompagnata professionalmente. In ultima istanza, i servizi possono ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere dei provvedimenti che superino l'incapacità dei genitori di esercitare consensualmente la propria responsabilità e permettano al minore il pieno accesso alle risorse educative e ricreative. In tali situazioni, gli operatori scolastici possono avere un ruolo determinante nel favorire l'accesso dei genitori alle risorse sociali, promuovendone la conoscenza e segnalando l'opportunità della loro attivazione. È opportuno pertanto che le informazioni pertinenti siano rese disponibili a cura dei servizi territoriali.

### **Responsabilità e interventi di protezione**

Per una parte rilevante dei bambini e dei ragazzi sono necessari interventi di protezione sociale e tutela legale, al fine di garantire il rispetto dei loro diritti personali. Le procedure di protezione dei minori sono complesse e coinvolgono una pluralità di attori. Esse comportano spesso una riconfigurazione delle responsabilità genitoriali; queste possono essere scomposte e assegnate a nuovi attori, spesso esterni alla rete familiare. Così, la rappresentanza legale del minore può essere assunta da un tutore: ad esempio, un familiare, un rappresentante istituzionale o un volontario formato. La cura quotidiana può essere garantita da una famiglia affidataria, a tempo pieno o parziale, o da una comunità di accoglienza. Inoltre, i servizi sociali e/o sociosanitari possono avere un ruolo diretto nella rappresentanza dei minori e nella verifica delle sue condizioni di vita. In questi casi, comprendere le responsabilità e i diritti delle diverse figure che ruotano attorno ai minori, può rivelarsi difficile. Nella sezione precedente (2. Le risorse), tali figure (tutore legale, affidatario, ecc.) sono già state descritte. Per orientarsi nella suddivisione dei compiti tra il rappresentante legale del minore (genitore o tutore) e le persone che se ne prendono cura nella quotidianità (affidatari e operatori delle comunità di accoglienza), è possibile distinguere tra responsabilità ordinarie e straordinarie. Le prime sono assegnate agli affidatari; restano di competenza del rappresentante legale del minore le decisioni straordinarie come:

- la scelta dell'indirizzo scolastico;
- l'iscrizione scolastica;
- la firma dei relativi documenti ufficiali (ma non le giustificazioni per assenza e le comunicazioni tra scuola e famiglia, che interessano invece l'affidatario o la comunità di accoglienza);
- la scelta della fede religiosa e l'educazione religiosa;
- la permanenza all'estero per periodi prolungati;
- la somministrazione delle vaccinazioni;
- gli interventi sanitari di una certa gravità, sia diagnostici che terapeutici;



- la partecipazione ad attività sportive in forma agonistica. I servizi sociali e/o sociosanitari, che si occupano dei progetti di protezione a favore dei minori, hanno la responsabilità della situazione nel suo complesso. I servizi, come abbiamo visto, agiscono ordinariamente con il consenso dei rappresentanti legali dei minori (i genitori solitamente) secondo il principio di beneficenza; talvolta essi agiscono in accordo con l'autorità giudiziaria (secondo il principio di legalità), applicandone le disposizioni ed assumendo tutte le informazioni necessarie alla determinazione delle misure di competenza del giudice. In entrambi i casi, i servizi sono un interlocutore degli operatori di altre istituzioni e possono accedere alle informazioni riservate riguardanti un determinato minore.

## Conclusioni

Con le Schede e le altre informazioni di contorno fornite in questo documento si è inteso contribuire a sviluppare su basi concrete la comunicazione istituzionale tra scuola e servizi sociali e/o sociosanitari del Veneto rispetto alle situazioni in cui, nell'ambiente scolastico, emerge un "disagio" dei bambini e dei ragazzi non ancora esplicito, non inquadrabile in una chiara fenomenologia giuridica o socio-psicologica. Si sono evocati degli "scenari", delle situazioni-tipo, e si sono avanzati suggerimenti di tipo metodologico per favorire il delinearsi di un'interfaccia in cui operatori della scuola e operatori sociali e sociosanitari potessero sentirsi a proprio agio e interagire nel modo migliore. Abbiamo avuto in mente prevalentemente situazioni in cui la comunicazione su un disagio vissuto da bambini o adolescenti partiva dalla scuola e arrivava ai servizi – per poi eventualmente essere trasmessa agli altri attori della rete di tutela del benessere e dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nulla esclude tuttavia che lo stesso percorso possa essere pensato anche a ritroso.

Questi *Orientamenti* non puntano soltanto al consolidamento di buone prassi già esistenti, ma si propongono anche come strumento per la diffusione e lo sviluppo delle stesse, specie nei contesti

dove, per le ragioni più varie, si riscontrano difficoltà di rapporto tra scuola e sistema dei servizi. Lo scopo dell'iniziativa è infatti quello di facilitare, prendendo come spunto o semplicemente come pretesto il presente documento, la diffusione di una prassi di dialogo e di trasparenza tra le strutture che sul territorio si occupano di promozione dei diritti dell'infanzia.

L'auspicio è pertanto che la diffusione di questo documento e la sua attuazione sperimentale faciliti, per esempio, la redazione di accordi interistituzionali (tra scuole e enti locali, settori dei servizi sociali e/ o sociosanitari, ecc.) a livello di Aziende ASL o di Comuni, la individuazione e formalizzazione di buone prassi amministrative o l'adozione di protocolli operativi aggiornati. Particolarmente valide sarebbero esperienze di formazione/ aggiornamento rivolte a insegnanti o dirigenti scolastici e operatori e funzionari dei servizi territoriali, da avviare con l'obiettivo di condividere gli *Orientamenti*, adattarli al contesto locale e tradurli in strumenti più dettagliati ed efficaci. Insegnanti e dirigenti scolastici possono inoltre sfruttare questo strumento per motivare l'attivazione di progetti o interventi specifici da parte di enti locali, strutture del privato sociale, organismi di volontariato, ecc., interessati a condividere l'impegno per la tutela dei diritti dei bambini, la prevenzione del disagio, l'aiuto alla genitorialità, la promozione del benessere individuale e sociale. Questa ampia gamma di possibili utilizzi raccomanda la lettura di questo documento ad un ampio pubblico di insegnanti, dirigenti scolastici, professionisti dei servizi, operatori e responsabili di strutture del privato sociale, ecc. Tra i destinatari più diretti rientrano tuttavia, sul lato della scuola, oltre a tutti i dirigenti scolastici, gli insegnanti psicopedagogisti, le funzioni strumentali che si occupano di disagio, benessere degli alunni, diritti dell'infanzia, integrazione degli alunni stranieri, salute. Sul versante dei servizi, il documento si rivolge soprattutto a chi opera nell'area famiglia, infanzia e adolescenza e tutela dei minori.

## **Appendice**

### **Allegato n.1**

**Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176**

#### **Articolo 2**

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale,

etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

### **Articolo 3**

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati Parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

### **Articolo 9**

1. Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. (...)

### **Articolo 12**

1. Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo

conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

## **Articolo 20**

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati Parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

## **Articolo 27**

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati Parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio. (...)

81

## **Articolo 28**

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

(...)

## **Articolo 29**

1. Gli Stati Parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

## **Allegato 2**

**Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 20 marzo 2003**

**Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti**

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

#### **Articolo 4** - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. Venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

#### **Articolo 12**

1. Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

2. Tali funzioni sono le seguenti:

- a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori;
- b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori;
- c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori;
- d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

#### **Articolo 13** - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

83

### **Allegato 3**

## **Dal Codice Civile**

### **Art. 330.** Decadenza dalla potestà sui figli.

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

### **Art. 332.** Reintegrazione nella potestà.

Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

### **Art. 333.** Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

### **Art. 342-bis.** Ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza diparte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

### **Art. 342-ter.** Contenuto degli ordini di protezione.

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e

prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato,

detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

#### **Art. 403. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori**

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

## **Allegato 4**

### **Legge 4 maggio 1983 n.184: Diritto del minore ad una famiglia.**

#### **Articolo 9**

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno



di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

85

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

## **Allegato 5**

### **Dal Codice Penale. Alcuni reati che possono colpire dei minori d'età**

**Art. 571.** Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

**Art. 572.** Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona

sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione od un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

**Art. 583-bis.** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

**Art. 591.** Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

**Art. 600-bis.** Prostituzione minorile.

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

87

**Art. 600-ter.** Pornografia minorile.

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

**Art. 600-sexies.** Circostanze aggravanti ed attenuanti.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in

stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

**Art. 609-bis.** Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

**Art. 609-ter.** Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

**Art. 609-quater.** Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

**Art. 609-quinquies.** Corruzione di minore.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 609-sexies.** Ignoranza dell'età della persona offesa. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

**Art. 609-septies.** Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

**Art. 609-decies.** Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica dà notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

**Art. 593.** Omissione di soccorso.

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

## **Allegato 6**

### **Dal Codice di Procedura Penale**

**Art. 331.** Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. [...] i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile

di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

**Art. 332.** Contenuto della denuncia.

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

**Art. 333.** Denuncia da parte di privati.

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso [...].

## **Allegato7**

### **La scuola e i servizi per l'educazione interculturale**

Da: Ministero della Pubblica Istruzione - Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*, Roma, Ottobre 2007 (pp. 18-19 e 23-24)

8. L'autonomia e le reti tra istituzioni scolastiche, società civile e territorio Le migliori iniziative promosse in questi anni dalle istituzioni scolastiche per far fronte al tema dell'integrazione degli alunni stranieri tracciano una modalità organizzativa/tipo della scuola accogliente, integrativa e interculturale. Essa muove dall'assunzione responsabile del concetto di autonomia e dalla piena consapevolezza di dover educare e istruire in una comunità che è cambiata, diventata più complessa, arricchita di storie diverse e di bisogni specifici. Contemporaneamente, l'autonomia scolastica e la diversità delle politiche e degli investimenti locali in materia di integrazione scolastica degli alunni stranieri hanno evidenziato in questi anni il rischio di una sorta di "localizzazione dei diritti". In alcune scuole e aree del Paese, il tema è stato assunto in maniera chiara e responsabile e sono stati attivati risorse e dispositivi mirati; in altri casi, invece, i bisogni della popolazione straniera presente nella scuola sono ancora nell'invisibilità, o sono trattati, caso per caso, con risposte di tipo emergenziale e di scarsa qualità. Questo porta ad una differenziazione dei percorsi/progetti di integrazione e a una evidente discrezionalità delle risposte da scuola a scuola e da città a città. In termini di risposta positiva e di possibili collaborazioni tra scuola e territorio, segnaliamo tre necessità e attenzioni. La prima necessità è quella di portare a sistema e di diffondere la conoscenza delle situazioni positive e consolidate, in termini di: modalità di collaborazione interistituzionale (protocolli tra enti locali e scuole, vademecum operativi); azioni realizzate; integrazione delle risorse; elaborazione e diffusione di materiali e strumenti; coinvolgimento delle associazioni, delle comunità immigrate, delle famiglie straniere; coinvolgimento dei mediatori culturali, formazione degli operatori e dei docenti. Uno strumento potente di diffusione delle pratiche, delle modalità organizzative della scuola e delle forme della collaborazione interistituzionale è oggi rappresentato dalle reti di scuole, che hanno contribuito fin qui a scambiare esperienze, indicare possibili strade e impostazioni progettuali. La seconda necessità, che oggi si impone con forza soprattutto in alcune zone e città, è quella di collaborare insieme per prevenire fenomeni di concentrazione delle presenze straniere in una determinata scuola o plesso. L'azione congiunta delle istituzioni scolastiche e del territorio può contribuire a prevenire tali situazioni, o a governarle qualora esse si presentino. Vi sono già esperienze positive in tal senso (protocolli di intesa a livello cittadino) che possono diventare modalità paradigmatiche per altre città e scuole.

La terza necessità, infine, è quella di sottolineare il fatto che l'integrazione scolastica è una parte importante, ma non esaustiva – dell'integrazione complessiva. Per favorire il processo di inclusione dei minori stranieri nelle città e nelle

comunità, la scuola e il territorio devono lavorare in maniera congiunta, fianco a fianco, per far sì che i luoghi comuni diventino davvero luoghi di tutti. Si presentano, in modo essenziale, i riferimenti legislativi italiani più importanti che negli ultimi quindici anni hanno gradualmente definito il tema dell'educazione interculturale e dell'integrazione degli alunni stranieri. Di fronte all'emergenza del fenomeno migratorio, l'educazione interculturale è individuata inizialmente come



risposta ai problemi degli alunni stranieri/immigrati: in particolare, si è inteso disciplinare l'accesso generalizzato al diritto allo studio, l'apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d'origine (v. C.M. 8/9/1989, n. 301, Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio). In seguito si afferma il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in funzione del reciproco arricchimento (v. C.M. 22/7/1990, n. 205, La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale).

Questa disposizione introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale, intesa come la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza. Gli interventi didattici, anche in assenza di alunni stranieri, devono tendere a prevenire il formarsi di stereotipi nei confronti di persone e culture (v. anche la pronuncia del C.N.P.I. del 24/3/1993, Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola).

Si individua l'Europa, nell'avanzato processo di integrazione economica e politica in corso, come società multiculturale, imperniata sui motivi dell'unità, della diversità e della loro conciliazione dialettica, e si colloca la dimensione europea dell'insegnamento nel quadro dell'educazione interculturale, con riferimento al trattato di Maastricht e ai documenti della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa (v. documento Il dialogo interculturale e la convivenza democratica,

diffuso con C.M. 2/3/1994, n. 73). È utile, poi, richiamare la sottolineatura, contenuta nella legge sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36, sul valore formativo delle differenze linguistiche e culturali: "Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento

dell'offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistiche e culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di scambio" Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" riunisce e coordina le varie disposizioni in vigore in materia con la stessa Legge n. 40/98, ponendo, anche in questo caso, particolare attenzione sull'effettivo esercizio del diritto allo studio, sugli aspetti organizzativi della scuola, sull'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, sul mantenimento della lingua e della cultura di origine, sulla formazione dei docenti e sull'integrazione sociale. Tali principi sono garantiti nei confronti di tutti i minori stranieri, indipendentemente dalla loro posizione giuridica, così come espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. In particolare, si legge che l'iscrizione scolastica può avvenire in qualunque momento dell'anno e che spetta al Collegio dei docenti formulare proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di sezioni in cui la loro presenza sia predominante, e definire, in relazione ai livelli di competenza

dei singoli alunni, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Inoltre, per sostenere l'azione dei docenti, si affida al Ministero dell'istruzione il compito di dettare disposizioni per l'attuazione di progetti di aggiornamento e di

formazione, nazionali e locali, sui temi dell'educazione interculturale. Ulteriori azioni di sostegno nei confronti del personale docente impegnato nelle scuole a forte processo immigratorio sono definite dalla C.M. n. 155/2001, attuativa

degli articoli 5 e 29 del CCNL del comparto scuola: fondi aggiuntivi per retribuire le attività di insegnamento vengono assegnati alle scuole con una percentuale di alunni stranieri e nomadi superiore al 10% degli iscritti. La C.M. n. 160/2001 è invece finalizzata all'attivazione di corsi ed iniziative di formazione per minori stranieri e per le loro famiglie, tesi a realizzare concretamente il diritto allo studio, in un contesto in cui la comunità scolastica accolga le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. La legge 30 luglio 2002, n. 189, cosiddetta Bossi- Fini, che modifica la precedente normativa in materia di immigrazione ed asilo, non ha cambiato le procedure di iscrizione degli alunni stranieri a scuola, che continuano ad essere disciplinate dal Regolamento n. 394 del 1999. La Pronuncia del CNPI del 20/12/2005 Problematiche interculturali è un documento di analisi generale sul ruolo della scuola nella società multiculturale.

La C.M. n. 24, del 1 marzo 2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per l'organizzazione di misure volte all'inserimento degli alunni stranieri. In occasione della pubblicazione della circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sugli esami di licenza al termine del primo ciclo di istruzione, il ministero, al paragrafo n. 6 del capitolo relativo allo "Svolgimento dell'esame di Stato", ha raccomandato alle commissioni esaminatrici di riservare particolare attenzione alla situazione degli alunni stranieri in condizioni di criticità per l'inadeguata conoscenza della lingua italiana.

## **Allegato 8**

### **La scuola e l'educazione alla salute**

**Da: Massimo Mirandola, Daniela Baldassari (a cura di), *I giovani in Veneto. Approfondimento dei risultati dell'indagine Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2002 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui giovani di 11, 13 e 15 anni*, Capitolo IV - Scuola, di Alberto Rossi, Massimo Mirandola, Sara Castiglioni. Revisore, Gianna Miola (pp. 59-74)**

La scuola è un ambiente di formazione molto importante. L'adolescenza è il periodo durante il quale si formano molti aspetti della personalità. L'individuo acquisisce una serie di abitudini comportamentali che possono risultare positive o

negative sulla salute e possono condizionare in maniera significativa la salute in età adulta. Questo periodo della vita è caratterizzato dalla curiosità e dalla necessità di sperimentare nuovi aspetti della propria identità, indipendentemente dalla propria famiglia. Per questo motivo gli adolescenti trascorrono molto tempo con i coetanei e gli adulti estranei all'ambito familiare, come gli insegnanti. È ormai accettato che l'ambiente scolastico condiziona la qualità della vita dato

che i ragazzi lo frequentano per almeno 9-10 anni della loro vita, trascorrendovi 6-8 ore al giorno.

La loro situazione è paragonabile a quella degli adulti nell'ambiente di lavoro. Gli aspetti psicologici dell'ambiente di lavoro influenzano la salute percepita degli adulti e di conseguenza il loro stile di vita. Per analogia, la vita quotidiana a scuola condiziona la salute e il benessere psicofisico dei giovani, anche se la natura esatta della relazione è meno chiara. L'ambiente o il clima psicosociale scolastico è stato quasi sempre analizzato al fine di aumentare il rendimento scolastico (8-10), ma può rivelarsi di grande interesse anche per quanto riguarda la salute dei giovani. Considerando i dati di letteratura è verosimile che i giovani a cui piace la scuola siano soddisfatti di sé e abbiano un elevato benessere psicofisico percepito. Al contrario, è più probabile che i giovani a cui non piace la scuola siano insoddisfatti e possano manifestare stress. Questo a sua volta può causare disturbi di salute percepiti e una scarsa soddisfazione della propria vita. Questa relazione è bidirezionale: è più probabile che i giovani con meno disturbi di salute percepiti e più soddisfatti della propria vita, vadano anche bene a scuola. Il senso di appartenenza è tra gli elementi maggiormente studiati, poiché è in grado di influenzare il benessere dei ragazzi e, per tal motivo, è considerato un bisogno motivazionale fondamentale con implicazioni critiche per lo sviluppo e la crescita. Il bisogno di appartenenza, di supporto sociale e di accettazione hanno notevole importanza durante l'adolescenza, soprattutto nel primo periodo, quando i ragazzi cominciano a prendere seriamente in considerazione chi sono e cosa vogliono diventare, con chi vogliono stare e come vogliono investire le loro energie future. Durante l'adolescenza la scuola gioca un ruolo fondamentale nella vita dei giovani. Il clima sociale di questo contesto è una condizione fondamentale in grado di influenzare sia l'entità del capitale sociale - il numero e la qualità delle risorse sociali alle quali un individuo può rivolgersi in caso di problemi - sia il modo in cui ciascun individuo si rapporterà al network di legami creato. Il senso di comunità o di appartenenza al contesto scolastico è legato a importanti fattori motivazionali, attitudinali e comportamentali

associati al successo scolastico e al benessere psicofisico.[...] La prevalenza di gradimento scolastico a livello regionale tende a diminuire (11enni 70%, 13enni 56,4% e 15enni 57,0%) (tab. 4.1). Complessivamente alle femmine la scuola piace di più che ai maschi. Per quanto riguarda il rendimento scolastico la tabella 4.2 indica che, all'aumentare della fascia d'età, vi è un decremento ancora più marcato rispetto a quello del gradimento nella percentuale di giovani che affermano di andare bene o molto bene a scuola. Anche in questo caso sono le femmine quelle con le percentuali più alte. [...] I risultati complessivi per la domanda che valuta il sostegno dei compagni indica che gli 11enni tendono a dichiarare, più dei 13enni e dei 15enni, che i loro compagni sono gentili e disponibili. Le differenze tra maschi e femmine sono trascurabili tra gli 11enni e i 15enni, mentre nella fascia d'età dei 13enni le

femmine sono decisamente meno propense dei maschi a vedere i loro compagni come gentili e disponibili. Questa osservazione è molto importante dal punto di vista della salute, poiché il sostegno dei compagni è importante per il benessere psicofisico dei giovani, soprattutto quando diventano più grandi. Un alto livello di sostegno da parte dei compagni può costituire infatti una protezione contro gli effetti negativi dello stress scolastico sulla salute.

[...] A prescindere dal sistema educativo, la scuola riveste una grande importanza nella vita dei giovani. Solo recentemente l'influenza che l'ambiente ha sullo stile di vita è stato pienamente accettato. Questo ha portato in Europa allo sviluppo di "Healthy School Concept", più tardi riformulato come "Health Promoting School Concept". In questa visione, non solo la salute è considerata parte integrante dei programmi scolastici, ma l'ambiente scolastico fisico e sociale e più ampiamente le influenze della società, con particolare attenzione alle influenze familiari, sono attentamente studiate. L'educazione alla salute a scuola si è spostata da una visione tradizionale, basata sulla preparazione individuale e su programmi informativi ed educativi, ad una visione più ampia, caratterizzata dall'approccio ecologico della promozione della salute. L'educazione alla salute nelle scuole è diventata un punto fondamentale nelle politiche di promozione della salute.

[...] Tra gli aspetti maggiormente studiati vi sono la socializzazione e il senso di appartenenza ad una comunità. Entrambi sono favoriti da un ambiente democratico in cui gli studenti abbiano un ruolo attivo nella decisione delle regole

e nell'organizzazione di eventi, in cui ci sia libera espressione e imparzialità dei docenti. Alcune ricerche hanno evidenziato che frequentare un ambiente scolastico con un elevato senso della comunità, può conferire enormi vantaggi agli studenti provenienti dai contesti molto disagiati, diminuendo, ad esempio, la frequenza di delinquenza. Gli studenti che vivono la scuola come una comunità, l'apprezzano maggiormente, sono motivati, hanno meno assenze, mostrano meno atteggiamenti distruttivi e hanno risultati migliori. Legami deboli con le istituzioni sono considerati una causa importante di delinquenza tra i giovani. Un elevato senso di comunità all'interno della scuola è associato con un numero evidentemente inferiore di uso di droghe e comportamenti di delinquenza. A questo riguardo, i risultati della presente indagine che hanno

riscontrato una diminuzione sia nel gradimento che nel rendimento scolastico, oltre che nel sostegno percepito da parte dei compagni, devono far riflettere in un'ottica di promozione della salute. In questo senso, dare a tutti i giovani maggiore voce in capitolo al momento di prendere decisioni riguardo gli obiettivi d'apprendimento e il metodo per raggiungerli, potrebbe servire a interessarli di più e a farli sentire più responsabili dell'attività scolastica. Laddove gli studenti hanno avuto un ruolo attivo nel decidere ed organizzare le attività, le scuole hanno riportato percentuali basse di vandalismo e problemi disciplinari. Tale partecipazione facilita i rapporti dei giovani nella comunità scolastica, fra cui quelli con i loro pari.